

***Diritto della banca  
e del  
mercato finanziario***

  
**Pacini  
Giuridica**

luglio-settembre  
**3/2017**  
anno XXXI

## L'intricato rapporto tra utili, perdite, riserve e imposte nelle banche di credito cooperativo

SOMMARIO: 1. La centralità dell'art. 12 l. n. 904/1977. – 2. Il rebus delle riserve delle cooperative. – 2.1. Una possibile classificazione. – 2.2. Riserve indivisibili, riserva legale e riserve promosse fiscalmente. – 3. La progressiva diminuzione della quota non tassabile degli utili imputati alla riserva legale. – 4. Le riserve e i fondi divisibili. – 4.1. La riserva per acquisto azioni proprie. – 4.2. La riserva sovrapprezzo azioni. – 4.3. Il fondo ristorni. – 5. La copertura delle perdite di esercizio mediante riserve e fondi. – 6. Integrazione obbligatoria delle riserve e dei fondi usati per coprire le perdite. – 6.1. Profili generali. – 6.2. Le riserve di cui all'art. 3, co. 1, l. n. 28/1999.

### 1. La centralità dell'art. 12 l. n. 904/1977.

Questo studio ruota attorno all'art. 12, co. 2, l. 16 dicembre 1977, n. 904 e al suo impatto sulla disciplina civilistica e tributaristica delle banche di credito cooperativo (d'ora innanzi BCC)<sup>1</sup>.

La disposizione in parola – da considerarsi non di natura agevolativa, come sostenuto da qualificati tributaristi<sup>2</sup>, traducendo essa il principio costi-

---

<sup>1</sup> Per comodità del lettore, nelle note di questo primo paragrafo, sono riportati integralmente i testi della suddetta disposizione e di quelle che l'hanno indirettamente modificata. Art. 12, co. 2, l. n. 904/1977: «fermo restando quanto disposto nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni ed integrazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi le somme destinate alle riserve indivisibili, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento».

<sup>2</sup> Come MARONGIU, *Il regime fiscale delle cooperative: profili costituzionali*, in *La società cooperativa: aspetti civilistici e tributari*, a cura di Schiano di Pepe e Graziano, Padova, 1997, pp. 319 e 321, e GALLO, *L'accumulazione indivisibile e l'art. 12 della legge n. 904 del 1977*, *ivi*, p. 277 ss. Circa il rapporto tra la disposizione citata nel testo e la disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato cfr. CUSA, *Le forme di impresa privata*

tuzionale secondo il quale la mancata disponibilità di un cespite reddituale comporta l'inattitudine del medesimo a contribuire alle pubbliche spese<sup>3</sup> – ha subito almeno i seguenti cinque aggiustamenti nel corso degli anni, essenzialmente volti a ridurre progressivamente la portata della geniale (non certo in senso ironico) idea di incentivare la patrimonializzazione delle cooperative mediante la deducibilità fiscale degli utili che i soci decidevano (e decidono) di allocare in modo da non potersene più appropriare.

Il *primo aggiustamento* corrisponde all'art. 3, co. 1, l. 18 febbraio 1999, n. 28<sup>4</sup>, il quale, nel costituire una norma di interpretazione autentica dell'art. 12 l. n. 904/1977<sup>5</sup>, attiene solo alla disciplina tributaria<sup>6</sup> e non

---

*diverse dalle società lucrative tra aiuti di Stato e Costituzioni economiche europee*, Torino, 2013, pp. 107-108.

<sup>3</sup> Risulta invece certamente agevolativa [come chiarisce l'art. 111-*bis*, co. 4, t.u.b.: «*l'agevolazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"*], la norma tributaria, a favore delle banche etiche italiane, contenuta nel nuovo (introdotto con l'art. 1, co. 51, l. 11 dicembre 2016, n. 232) art. 111-*bis* t.u.b., il cui co. 2 così recita: «*non concorre a formare il reddito imponibile ai sensi dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile una quota pari al 75 per cento delle somme destinate a incremento del capitale proprio*». In effetti, diversamente dall'art. 12, co. 1, l. n. 904/1977, quanto imputato a «*capitale proprio*» (probabilmente da intendersi come patrimonio netto) da parte di queste banche (per quanto risulta a chi scrive, solo la seguente banca italiana è in grado oggi di rispettare i requisiti per essere sussunta nella fattispecie di banca etica e sostenibile tratteggiata dall'art. 111-*bis* t.u.b.: la BANCA POPOLARE ETICA - Società cooperativa per azioni) può essere in un secondo tempo oggetto di appropriazione da parte dei soci delle banche etiche, mediante distribuzione (nel rispetto del diritto societario) di quanto precedentemente allocato a riserva o a capitale sociale.

<sup>4</sup> Art. 3, co. 1, l. n. 28/1999: «*la disposizione dell'articolo 12, primo co., della legge 16 dicembre 1977, n. 904, riguardante l'esclusione delle somme destinate a riserve indivisibili dal reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi, deve intendersi nel senso che l'utilizzazione delle riserve a copertura di perdite è consentita e non comporta la decadenza dai benefici fiscali, sempre che non si dia luogo a distribuzione di utili ai soci cooperatori* [la sottolineatura è di chi scrive e sta ad indicare le parole aggiunte al testo originale del citato art. 3 ad opera dell'art. 4, co. 12-*ter*, d.l. 24 aprile 2014, n. 66, conv. con mod. in l. 23 giugno 2014, n. 89] *fino a quando le riserve non siano state ricostituite*».

<sup>5</sup> Chiarendo le modalità che una cooperativa deve rispettare per non perdere le agevolazioni fiscali, qualora tale società copra le perdite di esercizio mediante l'utilizzo di proprie riserve.

<sup>6</sup> Dello stesso avviso è l'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 216/E del 12 agosto 2009, ove si ribadisce l'attuale vigenza della norma in commento dopo l'entrata in vigore della riforma societaria del 2003.

anche a quella privatistica delle cooperative<sup>7</sup>.

Il *secondo aggiustamento* corrisponde all'art. 6, co. 1 e 4, d.l. 15 aprile 2002, n. 63, convertito con l. 15 giugno 2002, n. 112<sup>8</sup>.

Il *terzo aggiustamento* discende indirettamente dalla l. 3 ottobre 2001, n. 366, in attuazione della quale non solo l'art. 2514 c.c. sostituisce (per tanto abrogandolo tacitamente) l'art. 26 d.lgs.C.p.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, ma si stabilisce anche che per essere agevolati fiscalmente occorre pure rispettare gli artt. 2512 e 2513 c.c. per le cooperative di diritto comune (stante l'art. 223-*duodecies*, co. 6, disp. trans., c.c.) e gli artt. 28, co. 2-*bis* e 35, co. 1, t.u.b. per le BCC<sup>9</sup>; sicché, il richiamo del d.P.R. n. 601/1973 contenuto nell'art. 12 l. n. 904/1977 è da intendersi per le BCC solamente all'art. 14 d.P.R. n. 601/1973<sup>10</sup>; questa disposizione deve però essere interpretata sistematicamente non solo sostituendo il rinvio ivi contenuto all'art. 26 d.lgs.C.p.S. n. 1577/1947 con quello all'art. 2514 c.c., ma, più ampiamente, rammentando che «*i requisiti della mutualità*» evo-

---

<sup>7</sup> Ciononostante, l'art. 3, co. 1, l. n. 28/1999, dopo la sua entrata in vigore, ha avuto un parziale recepimento sul piano civilistico attraverso l'art. 2545-*ter*, co. 2, c.c., il quale prevede la legittimità di usare le riserve indivisibili per coprire delle perdite d'esercizio, a condizione che nel raggiungere tale obiettivo si usino prima le riserve divisibili e dopo quelle indivisibili. Come giustamente rileva l'Agenzia delle entrate nella ricordata risoluzione n. 216/E del 12 agosto 2009, mentre l'art. 2545-*ter*, co. 2, c.c. «*dispone quando è consentito utilizzare le riserve indivisibili a copertura di perdite*», l'art. 3, co. 1, l. n. 28/1999 «*si occupa del momento successivo a tale utilizzo, imponendo – in funzione dell'esigenza di ricostituzione di dette riserve – dei limiti alla successiva distribuzione degli utili*».

<sup>8</sup> Art. 6 d.l. n. 63/2002: «*1. L'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, si applica in ogni caso alla quota degli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria. ... 4. Per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2001 ... l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, salvo quanto previsto dal co. 1, si applica al 39 per cento della rimanente quota degli utili netti annuali destinati a riserva indivisibile*».

<sup>9</sup> Sul punto, da ultimo, CUSA, *Il diritto delle banche di credito cooperativo tra legge e contratto*, Torino, 2013, pp. 12-15.

<sup>10</sup> Art. 14 d.P.R. n. 601/1973: «*1. Le agevolazioni previste in questo titolo si applicano alle società cooperative, e loro consorzi, che siano disciplinate dai principi della mutualità previsti dalle leggi dello Stato e siano iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione. 2. I requisiti della mutualità si ritengono sussistenti quando negli statuti sono espressamente e inderogabilmente previste le condizioni indicate nell'art. 26 del d.lgs. 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e tali condizioni sono state in fatto osservate nel periodo di imposta e nei cinque precedenti, ovvero nel minor periodo di tempo trascorso dall'approvazione degli statuti stessi. 3. I presupposti di applicabilità delle agevolazioni sono accertati dall'amministrazione finanziaria sentiti il Ministero del lavoro o gli altri organi di vigilanza*».

cati nel citato art. 14 corrispondono per le cooperative di diritto comune al rispetto degli artt. 2512-2514 c.c. e, per le BCC, al rispetto dell'art. 28, co. 2-*bis*, t.u.b.

Il *quarto aggiustamento* corrisponde ai co. 460 e 466 dell'art. 1 della l. 30 dicembre 2004, n. 311<sup>11</sup>, il quale è stato interpretato dall'Agenzia delle entrate, nel senso che «*la quota [degli utili] assoggettata ad imposizione fiscale sarà pari al 27 per cento degli utili netti annuali*» della BCC (circolare n. 34/E del 15 luglio 2005).

Il *quinto e ultimo aggiustamento* corrisponde all'art. 2, co. 36-*ter*, d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con l. 14 settembre 2011, n. 148<sup>12</sup>.

## 2. Il rebus delle riserve delle cooperative.

### 2.1. Una possibile classificazione.

Tutte le riportate disposizioni modificative dell'art. 12 l. n. 904/1977, pur operando sul piano esclusivamente tributaristico, condizionano la vigente disciplina civilistica delle cooperative in almeno i seguenti due punti:

(i) l'art. 2545-*ter* c.c. traccia la nozione generale di riserva indivisibile (corrispondente a quella solo tributaristica contenuta nell'art. 12 l. n. 904/1977), precisando che 'indivisibilità' significa non già 'indisponibilità assoluta', bensì solo 'indistribuibilità tra i soci' (come peraltro era già

---

<sup>11</sup> I commi indicati nel testo stabiliscono, «*a decorrere dai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2003*» che, «*fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, non si applica alle società cooperative e loro consorzi a mutualità prevalente di cui al libro V, titolo VI, capo I, sezione I, del codice civile, e alle relative disposizioni di attuazione e transitorie, e che sono iscritti all'Albo delle cooperative sezione cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni di attuazione del codice civile ... per la quota del 40 per cento degli utili netti annuali delle altre cooperative e loro consorzi*».

<sup>12</sup> Il suddetto art. 2, co. 36-*ter* – valevole «*a decorrere dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della citata legge n. 148 del 2011*» (art. 4, co. 5-*quinquies*, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, conv. con l. 26 aprile 2012, n. 44) – modifica l'art. 6, co. 1, d.l. n. 63/2002, in modo che il suo tenore diventa il seguente: «*l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, non si applica alla quota del 10 per cento degli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria*».

desumibile fiscalmente sulla base dell'art. 3 l. n. 28/1999);

(ii) l'art. 2514, co. 1, lett. c) e d), c.c. impone a qualsiasi cooperativa a mutualità prevalente (e dunque a qualsiasi BCC, stante l'art. 28, co. 2-*bis*, t.u.b.)<sup>13</sup> di avere (quasi esclusivamente, come si vedrà tra breve) riserve indivisibili, appunto *ex lege*, discendendo tale indivisibilità da una norma che bisogna osservare se si intende rimanere una cooperativa a mutualità prevalente e una BCC<sup>14</sup>.

Per evitare possibili fraintendimenti sulle riserve nelle cooperative, spesso dovuti all'intreccio tra norme civilistiche e norme tributaristiche, è utile suddividerle nelle seguenti quattro classi:

(i) le *riserve indisponibili*: inesistenti, per quanto mi consta, almeno secondo il diritto comune delle cooperative;

(ii) le *riserve disponibili, ma indivisibili*: quelle presupposte nell'art. 2514, co. 1, lett. c), c.c. e definite nell'art. 2545-*ter*, co. 1, c.c.;

(iii) le *riserve disponibili e divisibili*: quelle non sussumibili nelle riserve *sub (ii)*<sup>15</sup>;

(iv) le *cosiddette riserve di utili*, per distinguerle dalle *cosiddette riserve di capitale*: quelle formate, rispettivamente, allocando (come nel caso della riserva legale) o non allocando (come nel caso della riserva, denominata per le BCC, «*sovrapprezzi di emissione*»<sup>16</sup>) utili di esercizio; da precisare, tuttavia, che in una riserva da utili può essere allocato anche

---

<sup>13</sup> Al 6 maggio 2017 nell'albo delle società cooperative sono iscritte 105.889 società cooperative a mutualità prevalente, di cui (stranamente solo) 344 BCC; tutte queste società devono osservare l'art. 2514 c.c. Si precisa tuttavia che, a determinate condizioni, l'art. 12 l. n. 904/1977 può applicarsi anche alle 5.610 società cooperative non a mutualità prevalente iscritte nel predetto albo in pari data, come ricordato, tra gli altri, da MARASÀ, *L'odierno significato della mutualità prevalente nelle cooperative*, in *Giur. comm.*, 2013, I, pp. 858-860.

<sup>14</sup> Benché non risulti mai verificatosi nella realtà, astrattamente potrebbe esservi una BCC che non sia una cooperativa a mutualità prevalente nell'ipotesi, comunque transitoria, ipotizzata nell'art. 17-*bis*, co. 3, d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con l. 11 agosto 2014, n. 116; in effetti, questa norma così recita: «*le banche di credito cooperativo autorizzate dalla Banca d'Italia ad un periodo di operatività prevalente a favore di soggetti diversi dai soci, ai sensi dell'articolo 35 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ai fini delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo, sono considerate cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel corso del quale è trascorso un anno dall'inizio del periodo di autorizzazione, relativamente ai periodi d'imposta in cui non è ripristinata l'operatività prevalente a favore dei soci*».

<sup>15</sup> Sulla divisibilità o indivisibilità delle riserve v. *infra*, § 2.2.

<sup>16</sup> Esaminata, *funditus*, nel § 4.2.

ciò che è diverso dall'utile; il che accade, ad esempio, quando alla riserva legale si destini la somma, non riscossa dal socio receduto o escluso o dagli aventi causa del socio morto o estinto, corrispondente alla quota di liquidazione della sua partecipazione sociale<sup>17</sup>.

## 2.2. Riserve indivisibili, riserva legale e riserve promosse fiscalmente.

Le riserve delle cooperative, una volta classificate, possono essere pienamente comprese dopo aver condiviso le seguenti quattro precisazioni che le riguardano.

La *prima*. L'indivisibilità o la divisibilità di una riserva è da accertarsi rispetto ai soli soci della relativa cooperativa; ciò significa che una riserva è indivisibile se non può essere distribuita tra i soci in alcun modo, direttamente e/o indirettamente<sup>18</sup>, come emerge chiaramente confrontando gli artt. 2514, co. 1, lett. c) e 2545-ter, co. 1, c.c. Dunque, da un lato, riserva divisibile = riserva distribuibile tra i soci e, dall'altro lato, riserva indivisibile = riserva indistribuibile tra i soci.

La *seconda*. La riserva legale – costituente nelle cooperative a mutualità prevalente l'ipotesi più rilevante tra le fattispecie sussumibili in quella tratteggiata dal co. 1 dell'art. 2545-ter c.c. – può essere usata soltanto per coprire le perdite di esercizio, poiché ciò discende dalle regole che governano la redazione del bilancio di esercizio; dunque, l'allocazione di cui all'art. 2545-ter, co. 2, c.c. costituisce nelle cooperative a mutualità prevalente l'unico utilizzo possibile della riserva legale, non potendo questa essere nemmeno in parte capitalizzata<sup>19</sup>.

---

<sup>17</sup> Come è regolato legittimamente dall'art. 15, co. 4, statuto tipo delle BCC, il quale così recita: «*le somme non riscosse entro cinque anni dal giorno in cui divengono esigibili restano devolute alla Società ed imputate alla riserva legale*». Detto statuto tipo è periodicamente aggiornato dalla Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo-Casse Rurali ed Artigiane (di seguito Federcasse) e valutato positivamente dalla Banca d'Italia (da ultimo, con lettera del 25 maggio 2015, prot. n. 0579576/15). MELCHIORI e SCAGLIARINI, *La tassazione delle banche di credito cooperativo*, in Acerbis e Catona, a cura di, *La tassazione delle banche. Guida alla fiscalità diretta*<sup>2</sup>, Milano, 2015, pp. 336-337, offrono altri esempi, ritenuti espressamente legittimi dall'amministrazione finanziaria.

<sup>18</sup> Si immagini mediante sua capitalizzazione.

<sup>19</sup> Tuttavia, nulla vieta che determinate operazioni (come l'acquisto di un immobile) realizzate dalla BCC, naturalmente strumentali al perseguimento degli scopi e dell'oggetto sociale della stessa banca, se comportano una correlata rappresentazione nel conto economico di un valore negativo [come un ammortamento relativo ad un'attività materiale, da indicare nella voce 170 del conto economico della BCC (come da circolare

La *terza*. La riserva legale è necessariamente una riserva indivisibile per le cooperative a mutualità prevalente, poiché queste società devono rispettare l'art. 2514, co. 1, lett. c), c.c.; lo stesso discorso vale per le BCC, le quali sono necessariamente cooperative a mutualità prevalente e sono tenute ad osservare la disposizione appena citata, ai sensi degli artt. 28, co. 2-*bis* e 150-*bis*, co. 1 e 4, t.u.b.

La *quarta e ultima*. L'art. 12, co. 1, l. n. 904/1977 riguarda le sole riserve la cui formazione era (ed è) promossa fiscalmente mediante un abbattimento della base imponibile dell'imposta sul reddito delle società, calcolata partendo dall'utile o dalla perdita di esercizio risultante dal conto economico di una società (art. 83 t.u.i.r.); dunque, il citato art. 12 riguarda unicamente le riserve di utili, poiché sono le sole che possono essere incrementate usando ciò che determina il reddito imponibile delle società.

### 3. La progressiva diminuzione della quota non tassabile degli utili imputati alla riserva legale.

Le disposizioni che nel corso degli anni hanno indirettamente mutato la portata normativa dell'art. 12 l. n. 904/1977 sono servite per diminuire progressivamente la quota non tassabile degli utili realizzati da una BCC.

Una volta ricordato che qualsiasi BCC deve destinare a riserva legale almeno il 70% dell'utile netto annuale<sup>20</sup>, ai sensi dell'art. 37, co. 1, t.u.b., il seguente elenco (scandito dagli esercizi contabili delle BCC, di solito corrispondenti alla durata dell'anno solare) chiaramente dimostra il precedente assunto:

(i) *dall'esercizio 1977 all'esercizio 1991*: se si destinava a riserva legale il 100% dell'utile netto annuale, era esente il 100% dell'utile netto annuale; dunque la quota degli utili netti annuali tassati poteva essere pari allo 0%;

---

della Banca d'Italia n. 262 del 22 dicembre 2005), rimanendo all'esempio dell'acquisto di un immobile], possano (da sole o con altre voci negative del conto economico) determinare una perdita di esercizio e, conseguentemente, una riduzione della riserva legale, essendo quest'ultima utilizzata, appunto, per coprire in tutto o in parte l'ipotizzata perdita. Nel prosieguo, quando ci si riferirà alle voci contabili del bilancio di una BCC, si utilizzeranno la numerazione e le denominazioni di dette voci contenute nella ricordata circolare n. 262 del 2005, da ultimo aggiornata il 15 dicembre 2015.

<sup>20</sup> Per un esame complessivo della disciplina della riserva legale nelle BCC cfr. CUSA, *Il diritto delle banche*, cit., pp. 29 e 111-112.

(ii) *dall'esercizio 1992 all'esercizio 2001*: se si destinava a riserva legale il 99,10% dell'utile netto annuale (dovendo destinare almeno lo 0,90% dell'utile netto annuale al fondo mutualistico ai sensi dell'art. 11, co. 4, l. 31 gennaio 1992, n. 59, anch'esso esente), era esente il 99,10% dell'utile netto annuale; dunque la quota degli utili netti annuali tassati poteva essere pari allo 0%;

(iii) *dall'esercizio 2002 all'esercizio 2003*: se si destinava a riserva legale il 99,10% dell'utile netto annuale (dovendo destinare almeno lo 0,90% dell'utile netto annuale al fondo mutualistico, anch'esso esente), era esente l'82,25% dell'utile netto annuale, stante l'operare dell'art. 6, co. 4, d.l. n. 63/2002; in ogni caso, la quota degli utili netti annuali tassati era pari ad almeno il 17,75%;

(iv) *dall'esercizio 2004 all'esercizio 2012*: se si destinava a riserva legale il 97% dell'utile netto annuale (dovendo destinare almeno il 3% dell'utile netto annuale al fondo mutualistico, ai sensi della modifica intervenuta all'art. 11, co. 4, l. n. 59/1992 ad opera dell'art. 1, co. 468, l. n. 311/2004; anche tale destinazione del 3% è esente), era esente il 70% dell'utile netto annuale, stante l'operare dell'art. 1, co. 460 e 466, l. n. 311/2004; in ogni caso, la quota degli utili netti annuali tassati era pari ad almeno il 27%;

(v) *dall'esercizio 2013 ad oggi*: se si destina a riserva legale il 97% dell'utile netto annuale (dovendo destinare almeno il 3% dell'utile netto annuale al fondo mutualistico), è esente il 63% dell'utile netto annuale (cui si aggiunge in regime di esenzione il 3% degli utili netti annuali destinati al fondo mutualistico), stante la modifica dell'art. 6, co. 1, d.l. n. 63/2002, ad opera dell'art. 2, co. 36-ter d.l. n. 138/2011; in ogni caso, la quota degli utili netti annuali tassati è pari ad almeno il 34%.

Dai dati appena illustrati risulta evidente che, a partire dall'esercizio 2002, una parte degli utili imputati a riserva legale sono stati tassati in percentuale crescente, benché tali utili diventassero per sempre inappropriabili per i soci della BCC.

Ma ciò è in patente contrasto con il principio tributaristico ricordato all'inizio di questo scritto, secondo il quale la mancata disponibilità di un cespite reddituale impedirebbe di tassarlo. Sicché, le BCC, invece di essere promosse dalla Repubblica ai sensi dell'art. 45, co. 1, Cost. (appartenendo certamente al corrispondente paradigma costituzionale della «*cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata*»), sono state penalizzate rispetto alle altre banche.

Al fine di non essere doppiamente penalizzate<sup>21</sup>, le BCC dovrebbero

---

<sup>21</sup> Come sarà illustrato nel § 6.2.

indicare nei loro bilanci (o comunque calcolare dal 2002 in poi) l'importo dell'utile netto annuale imputato a riserva legale per il quale sia stata pagata la relativa imposta e l'importo dell'utile netto annuale (sempre imputato a riserva legale) per il quale non sia stata pagata alcuna imposta. Solo in questo modo, infatti, ciascuna BCC, quando occorrerà, sarà in grado di bipartire la propria riserva legale nel seguente modo: una parte costituita nel corso degli anni mediante l'allocazione di soli utili tassati; l'altra parte costituita nel corso degli anni mediante l'allocazione di soli utili non tassati.

#### 4. Le riserve e i fondi divisibili.

Una volta richiamata la distinzione tra riserve indivisibili e riserve divisibili e precisato che la riserva legale è certamente indivisibile nelle BCC, occorre accertare se in queste banche vi siano riserve divisibili.

A mio parere, civilisticamente parlando, nelle BCC possono essere qualificate come riserve o fondi divisibili almeno le seguenti quattro voci contabili:

- (i) la riserva per l'acquisto azioni proprie<sup>22</sup>;
- (ii) la riserva sovrapprezzo azioni<sup>23</sup>, almeno in parte<sup>24</sup>;

---

<sup>22</sup> Esaminata nel § 4.1. Per chi scrive non v'è violazione dell'art. 2514, 1 co., lett. c), c.c., in caso di utilizzo della riserva acquisto azioni proprie, quando il *quantum* pagato al socio per l'acquisto delle sue azioni sia stato previamente fissato nello statuto e corrisponda ad una cifra non superiore a quella che lo stesso avrebbe il diritto di ricevere in caso di sua esclusione o di suo recesso. Una situazione simile a quella appena prospettata accade per le BCC che abbiano adottato l'art. 21, co. 5 (opzionale), statuto tipo delle BCC, il quale così recita: «*il consiglio di amministrazione può deliberare l'acquisto di azioni della Società, al loro valore nominale, nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato*». Stranamente MELCHIORI e SCAGLIARINI, *La tassazione*, cit., p. 335, qualificano come «*indivisibile in capo ai soci ma disponibile per la società*» la riserva per l'acquisto azioni proprie; di contro, proprio in ragione dello specifico scopo della riserva, i soci ricevono parte della riserva (pertanto divisibile tra soci), se la BCC, usando appunto tale riserva, acquista le azioni proprie possedute da uno o più dei propri soci.

<sup>23</sup> *Contra* BONFANTE, *La disciplina civilistica delle perdite d'esercizio nelle Banche di Credito Cooperativo*, in *Coop. Cred.*, 205-206, maggio/agosto 2010, p. 77, per il quale la riserva sopra ricordata sarebbe da annoverare tra quelle indivisibili; nel senso del testo, invece, BRESCIA MORRA, *Patrimonio delle Banche di Credito Cooperativo e copertura delle perdite di esercizio nella prospettiva di vigilanza*, *ivi*, p. 61.

<sup>24</sup> Come sarà precisato nel § 4.2.

- (iii) il fondo ristorni<sup>25</sup>;
- (iv) il fondo formato per rivalutare le azioni *ex art. 7 l. n. 59/92*<sup>26</sup>, di solito costituito allo scopo di arrivare ad avere importi di utili distribuibili che consentano di emettere gratuitamente nuove azioni in favore di tutti i soci senza diminuire il valore nominale unitario delle azioni già in circolazione<sup>27</sup>.

#### 4.1. La riserva per acquisto azioni proprie.

La riserva per acquisto azioni proprie – rientrando tra le riserve di utili di cui alla voce 160 del passivo dello stato patrimoniale – è costituita dagli utili distribuibili che l'assemblea dei soci decide di destinare a tale riserva per successivi acquisti di azioni<sup>28</sup>; questa riserva è divisibile, poiché, a discrezione del consiglio di amministrazione della BCC, può essere usata per pagare il socio che vende alla propria banca azioni emesse dalla stessa banca<sup>29</sup>.

#### 4.2. La riserva sovrapprezzo azioni.

La riserva sovrapprezzo azioni – corrispondente alla voce 170 del passivo dello stato patrimoniale, denominata come «*sovrapprezzi di emissione*» – è costituita dalle «*somme percepite dalla società per l'emissione di azioni ad un prezzo superiore al loro valore nominale*» (art. 2431, co. 1, c.c.)<sup>30</sup>.

Che la riserva sovrapprezzi di emissione sia divisibile per la BCC discende dal combinato disposto degli artt. 9 l. n. 59/1992 e 150-*bis*, co. 3, t.u.b.<sup>31</sup>.

Tuttavia, questa riserva può avere la seguente parte che è da considerar-

---

<sup>25</sup> Trattato nel § 4.3.

<sup>26</sup> Sulla rivalutazioni delle azioni nelle BCC cfr. CUSA, *Il diritto delle banche*, cit., pp. 112-113.

<sup>27</sup> Così anche MELCHIORI e SCAGLIARINI, *La tassazione*, cit., p. 334.

<sup>28</sup> La suddetta riserva è evocata indirettamente nel già riportato testo dell'art. 21, co. 5 (opzionale), statuto tipo delle BCC.

<sup>29</sup> Circa l'acquisto di azioni proprie nelle BCC e la suddetta riserva cfr. CUSA, *Il diritto delle banche*, cit., pp. 79, 80 e 113, nt. 7.

<sup>30</sup> Il sovrapprezzo delle azioni nelle BCC è stato studiato da CUSA, *Il sovrapprezzo delle azioni nelle banche di credito cooperativo tra statuto tipo e legge*, in questa *Rivista*, 2009, p. 411 ss.

<sup>31</sup> Stante la sua divisibilità, la riserva in parola può essere anche utilizzata, almeno parzialmente, per aumentare il capitale sociale della BCC, come illustrato da CUSA, *Il diritto delle banche*, cit., pp. 34-35.

si come indivisibile: quella eventualmente costituitasi prima dell'entrata in vigore della l. n. 59/1992; questa legge, infatti, introdusse nell'ordinamento delle banche di credito cooperativo gli artt. 7, 9, 11 e 21 l. n. 59/1992<sup>32</sup>, prevedendo, appunto, la rimborsabilità ai soci del sovrapprezzo versato; ma, allora, il combinato disposto degli artt. 9 e 21 l. n. 59/1992 ha ridotto l'ambito di applicazione dell'art. 26, co. 1, lett. *b*), d.lgs.C.p.S. n. 1577/1947<sup>33</sup>.

#### 4.3. Il fondo ristorni.

Il fondo ristorni – da imputarsi alla voce 120.b del passivo dello stato patrimoniale denominata «*altri fondi*»<sup>34</sup> e dunque non facente parte del patrimonio netto o dei fondi propri di una BCC – è costituito dalla quota di utile che l'assemblea dei soci di una BCC ha sì deciso di distribuire a titolo di ristorno in uno o più esercizi, ma ha provvisoriamente imputato a patrimonio. Questa temporanea allocazione nel patrimonio sociale è solitamente necessaria in caso di distribuzione dei ristorni; in effetti, se almeno la metà dei ristorni deve essere liquidata mediante sua capitalizzazione in forza della nota di Banca d'Italia del 17 aprile 2002<sup>35</sup>, se normalmente il ristorno riconosciuto ad un socio è diverso da quello riconosciuto ad un altro socio a causa del loro parametro di calcolo (corrispondente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici intercorsi tra socio e BCC), se però le azioni in circolazione devono avere tutte lo stesso valore nominale unitario, allora la banca potrà essere costretta a destinare a patrimonio la parte dell'utile distribuito a titolo di ristorno che residua dalla distribuzione ai soci di importi corrispondenti al valore nominale unitario dell'azione della banca (o a suoi multipli)<sup>36</sup>.

---

<sup>32</sup> Consentendo così a Federcasse di modificare lo statuto tipo delle BCC nel 1994, quando si introdusse il nuovo art. 14 (ora corrispondente all'art. 15 del vigente statuto tipo) relativo alla rimborsabilità del sovrapprezzo versato.

<sup>33</sup> Così anche Bassi, *La riforma delle società cooperative. Commento alla Legge 31 gennaio 1992, n. 59*, a cura di Bassi, Milano, 1992, p. 165, circa le cooperative di diritto comune.

<sup>34</sup> Si ritiene pertanto civilisticamente (e, di conseguenza, contabilmente) scorretta l'appostazione, a volte effettuata da alcune BCC, nella voce 160 del passivo dello stato patrimoniale denominata «*riserve*», degli utili distribuiti come ristorni ma temporaneamente allocati a patrimonio.

<sup>35</sup> Più in generale, sulla distribuzione di ristorni nelle BCC cfr. CUSA, *Il diritto delle banche*, cit., pp. 115-119.

<sup>36</sup> Che il fondo ristorni sia disponibile e la sua costituzione sia pienamente legittima si ricava indirettamente dall'art. 6, co. 3, regolamento tipo sui ristorni (elaborato da Federcasse e ritenuto informalmente legittimo dalla Banca d'Italia, avendone in più occasioni vagliato il contenuto), il quale così recita: «*qualora il ristorno utilizzato per*

Il fondo ristorni, al pari della riserva sovrapprezzi di emissione, è un esempio tipico di fondo/riserva individualizzato, nel senso che ogni sua parte può essere riferita a uno specifico socio; sicché, esemplificando, se lo statuto della BCC consente il rimborso del sovrapprezzo, il socio ha un'aspettativa non sull'intera riserva sovrapprezzo azioni, bensì solo su una sua parte, corrispondente al valore della somma di denaro versata dal predetto socio al momento della sottoscrizione di nuove azioni.

## 5. La copertura delle perdite di esercizio mediante riserve e fondi.

La BCC, come qualsiasi società, può chiudere il proprio bilancio con una perdita di esercizio (corrispondente al valore, se negativo, iscritto alla voce 290 del suo conto economico). Il che, purtroppo, negli ultimi anni non è più un'ipotesi di scuola per le BCC di qualsiasi Regione d'Italia, a causa, di regola, delle loro esposizioni deteriorate.

La perdita di esercizio può essere riportata a nuovo, ovvero coperta; nel primo caso non sarà necessario un apposito punto all'ordine del giorno dell'assemblea dei soci chiamata a decidere sulla perdita di esercizio, mentre nel secondo caso occorrerà formularne uno specifico.

L'assemblea, se ha approvato un bilancio da cui risulta un utile di esercizio, non è costretta a coprire, anche solo parzialmente, le perdite emerse negli esercizi precedenti, utilizzando detto utile. Il che può ricavarsi indirettamente dall'art. 2433, co. 3, c.c. (certamente valevole per le BCC, ai sensi dell'art. 2519, co. 2, c.c.), il quale preclude di distribuire l'utile tra i soci solo quando le precedenti perdite abbiano intaccato il capitale sociale. Sicché, se i soci possono distribuirsi l'utile netto in presenza di perdite, a maggior ragione possono decidere di riportare a

---

*incrementare la partecipazione sociale sia di importo diverso dal corrente valore nominale dell'azione (o da un suo multiplo), la relativa differenza è imputata in un apposito fondo fino a che la quota di pertinenza del socio non raggiunga il predetto valore grazie ai successivi ristorni. Tale quota è destinata a fini di beneficenza o mutualità in caso di perdita della qualità di socio, non concorrendo a formare la quota di liquidazione».*

Da segnalare che il valore dei ristorni non distribuito a chi non sia più socio e imputato al fondo di beneficenza dovrà essere sottoposto a tassazione; ciò accade in ragione del fatto che il predetto valore dei ristorni corrisponde ad una quota di utile non tassato (essendo deducibili dal reddito della BCC gli utili distribuiti a titolo di ristorno), mentre detto fondo è costituito da utili tassati, concorrendo questi ultimi a formare la base imponibile della BCC.

nuovo tale utile, senza doverlo usare per coprire perdite pregresse.

L'assemblea dei soci, se però decide di coprire le perdite pregresse con l'utile di esercizio risultante dal bilancio appena approvato, potrà farlo allocando a tal fine la sola parte dell'utile che residua una volta effettuate le destinazioni obbligatorie di cui al combinato disposto degli artt. 11, co. 4, l. 31 n. 59/1992<sup>37</sup> e 37, co. 1 e 2, t.u.b. Non ritengo infatti superabile il dettato di queste disposizioni, il quale impone di calcolare la quota dell'utile da destinare alla riserva legale e al fondo mutualistico al lordo della quota che l'assemblea eventualmente decidesse di usare a copertura di perdite pregresse<sup>38</sup>.

L'assemblea dei soci della BCC, se delibera di coprire la perdita dell'ultimo esercizio e/o degli esercizi precedenti con le proprie riserve, deve farlo usando prima le riserve disponibili e divisibili – cioè distribuibili tra i soci, senza che si violi l'art. 2514, co. 1, lett. c), c.c. – e poi quelle disponibili ma indivisibili<sup>39</sup>. Naturalmente, se non fossero sufficienti neanche

---

<sup>37</sup> Valevole per le BCC ai sensi dell'art. 21, co. 3, l. n. 59/1992. Alle BCC non si applica invece l'art. 2545-*quater* c.c. ai sensi dell'art. 150-*bis*, co. 1, t.u.b.

<sup>38</sup> *De iure condito*, non è pertanto condivisibile la prassi di non computare nella base di calcolo della quota dell'utile da destinare al fondo mutualistico la quota di utile destinata a coprire le perdite relative a precedenti esercizi contabili. Ciononostante, la prassi appena ricordata è basata sulla circolare n. 96/98 del 22 luglio 1998 del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, seguita, dopo la riforma del diritto societario 2003, dal Ministero dello sviluppo economico (il quale, pur dovendo limitarsi ad applicare e non a creare la legge, sottrae dalla base di calcolo del 3% degli utili netti annuali da eterodestinare *ex artt.* 11 l. n. 59/1992 e 2545-*quater*, co. 2, c.c., una serie di voci contabili, tra cui la parte dell'utile che è andato direttamente a coprire perdite di esercizio pregresse, come risulta dal modello di verbale di revisione cooperativa allegato al d.m. del 23 febbraio 2015) e dalle cooperative [come si ricaverebbe leggendo la circolare di Confcooperative n. 5/2010 del 19 gennaio 2010, ove si trova scritto che «*la cooperativa che, in sede di approvazione del bilancio, delibera di destinare l'utile (o una quota parte) al ripianamento delle perdite, non deve versare il contributo del 3 per cento per quella parte di utile destinato al ripianamento delle perdite stesse*»]. In senso critico all'attuale posizione ministeriale appena descritta si era espresso già BONFANTE, da ultimo in *La società cooperativa*, in *Tratt. di dir. comm.* diretto da Cottino, V, Padova, 2014, pp. 407-408.

<sup>39</sup> In ragione di quanto scritto nel § 4, se si coprono le perdite con la riserva denominata sovrapprezzi di emissione, prima si dovrà decurtarne la parte divisibile (cioè quella costituitasi dopo il 1992, a condizione che lo statuto della BCC abbia stabilito dopo l'entrata in vigore della l. n. 59/1992 la ripartibilità della riserva in parola) e, una volta azzerate tutte le riserve divisibili, potrà intaccarsi anche la parte indivisibile [ai sensi dell'ormai abrogato art. 26 co. 1, lett. b), d.lgs.C.p.S. n. 1577/1947] della riserva sovrapprezzi di emissione (cioè quella formatasi prima che la BCC abbia recepito nel proprio statuto le novità introdotte dalla l. n. 59/1992).

le riserve indivisibili, per coprire le perdite si utilizzerà in tutto o in parte la voce 180 del passivo dello stato patrimoniale, denominata «*capitale*».

L'esposto ordine di utilizzo delle riserve e del capitale in caso di perdite discende dalla disciplina civilistica delle società (e, con riguardo alle cooperative, specificatamente dall'art. 2545-ter, co. 2, c.c.), da cui derivano (normalmente) coerenti regole tributaristiche<sup>40</sup> o ragionieristiche<sup>41</sup>.

Una volta azzerate le riserve disponibili e divisibili, la BCC può usare per ripianare la perdita qualsiasi riserva disponibile ma indivisibile, tra cui – rammento – la parte indivisibile della riserva sovrapprezzi di emissione<sup>42</sup> e la riserva legale.

Se si usa la riserva sovrapprezzi di emissione per coprire le perdite di esercizio, tale copertura intacca in proporzione tutti i soci che hanno versato sovrapprezzi<sup>43</sup>.

## 6. Integrazione obbligatoria delle riserve e dei fondi usati per coprire le perdite.

### 6.1. Profili generali.

Una volta che le riserve siano state usate per coprire le perdite di esercizio, occorre ricostituire, se si vuole successivamente distribuire utili tra i soci<sup>44</sup>.

Questo obbligo di ricostruzione va osservato almeno quando ci si trova di fronte a queste tre tipologie di riserve:

(i) le riserve di rivalutazioni di beni d'impresa (molto diffuse e consistenti nei bilanci delle BCC, specialmente quelle da rivalutazioni immobili), facenti parte della voce 130 del passivo dello stato patrimoniale, denominata «*riserve da valutazione*»; la ricostruzione di una riserva ricondu-

<sup>40</sup> Cfr., infatti, il disposto dell'art. 3, co. 1, l. n. 28/1999.

<sup>41</sup> Circa i principi contabili nazionali è da leggere sul punto l'OIC 28, relativo al patrimonio netto.

<sup>42</sup> Analizzata, *funditus*, nel § 4.2.

<sup>43</sup> Esemplicando, se per la suddetta copertura, è necessario ridurre del 30% la riserva in parola, ogni socio che ha versato il sovrapprezzo vedrà ridotta del 30% la parte di tale riserva a lui riferibile; conseguentemente, quando maturerà il diritto al rimborso del sovrapprezzo versato, quest'ultimo sarà corrisposto diminuendo del 30% la somma a suo tempo versata a tale titolo.

<sup>44</sup> In argomento cfr., da ultimo, BONFANTE, *La società cooperativa*, cit., p. 384 ss.

cibile a questa categoria andrà realizzata in osservanza della specifica legge che ha previsto la costituzione della relativa riserva;

(ii) la riserva cosiddetta da *fair value* ex art. 7 d.lgs. 28 febbraio 2005, n. 38;

(iii) le riserve indivisibili di cui all'art. 3, co. 1, l. n. 28/1999.

Di fronte alle riserve di rivalutazione, di solito la relativa legge consente che non si debba ripristinarne il valore con successive allocazioni di utili una volta usate, a condizione che l'assemblea straordinaria della società interessata riduca o azzeri definitivamente tali riserve<sup>45</sup>.

Una regola corrispondente a quella appena riportata si applica alla riserva da *fair value* ai sensi dell'art. 7, co. 6, terzo periodo, d.lgs. n. 38/2005.

## 6.2. Le riserve di cui all'art. 3, co. 1, l. n. 28/1999.

Molto complessa e stringente è la disciplina delle riserve indivisibili ai sensi dell'art. 3, co. 1, l. n. 28/1999<sup>46</sup>, poiché il legislatore non consente alla società, la quale ha usato queste riserve per coprire delle perdite, di ridurle o azzerarle definitivamente.

Certamente non è da ricostituire ex art. 3, co. 1, l. n. 28/1999 la riserva sovrapprezzi di emissione, poiché essa, una volta ridotta o azzerata per coprire le perdite (quand'anche fosse stata intaccata la sola parte indivisibile della stessa), non può, per la sua natura (di riserva di capitale e non di riserva di utili) essere ricostituita, allocandovi utili di esercizio. Detto altrimenti, la riserva sovrapprezzi di emissione, non potendo formarsi con elementi diversi da sovrapprezzi pagati dai soci, non può (né deve) mai essere incrementata con utili distribuibili. A sostegno della lettura appena prospettata segnalo altresì che l'art. 3, co. 1, l. n. 28/1999, richiamando l'art. 12, co. 1, l. n. 904/1977, può applicarsi alle sole riserve di utili, mentre la riserva sovrapprezzo azioni è, appunto, una riserva di capitale.

Neanche sono da ricostituire ex art. 3, co. 1, l. n. 28/1999 le riserve da

---

<sup>45</sup> Come esempio della legislazione sopra evocata, si rammenta l'art. 13, co. 2, secondo periodo, l. 21 novembre 2000, n. 342, il quale così recita: «*in caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei co. secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile*».

<sup>46</sup> Il dettato della suddetta disposizione è integralmente riportato *supra*, § 1, nt. 4.

rivalutazioni di beni d'impresa, qualora, come dovrebbe accadere, non siano state costituite mediante utili esenti *ex art. 12, co. 1, l. n. 904/1977*.

Di contro, deve essere ricostruita la riserva legale, la quale è, di regola, quella di maggior valore tra le voci del patrimonio netto dei bilanci delle BCC<sup>47</sup> e, soprattutto, è quella ove nel corso degli anni sono stati allocati tutti gli utili (esenti e non esenti) non distribuiti tra i soci o non destinati a fini di beneficenza o di mutualità<sup>48</sup>.

La ricostruzione della riserva legale (nei casi in cui ciò è imposta dall'art. 3, co. 1, l. n. 28/1999) avviene mediante un'apposita deliberazione dell'assemblea ordinaria, la quale può essere presa sia dopo aver approvato il progetto di bilancio di esercizio, sia in un altro momento.

Rimane da verificare fino a quale importo deve essere ricostruita la riserva legale usata per ripianare le perdite, prima di poter distribuire gli utili ai soci cooperatori.

Il dubbio appena esposto – ricorrente tra gli operatori – nasce osservando la normativa vigente al momento in cui furono approvati gli artt. 12, co. 1, l. n. 904/1977 e 3, co. 1, l. n. 28/1999, poiché tale normativa è radicalmente mutata dal 1977 ad oggi<sup>49</sup>.

In effetti, fino al 2001, una BCC, se destinava a riserva legale il 99,10% dell'utile netto annuale (dovendo destinare almeno lo 0,90% al fondo mutualistico), aveva il 99,10% del proprio utile esente da imposta; detto altrimenti, tutto l'utile imputato a riserva legale era in grado di abbattere la base imponibile della relativa cooperativa.

Così non accade oggi, poiché se si destina il 97% dell'utile netto annuale a riserva legale (dovendo destinare almeno il 3% al fondo mutualistico), è in esenzione di imposta solo il 63% di tale utile.

Ribadisco poi che gli artt. 12, co. 1, l. n. 904/1977 e 3, co. 1, l. n. 28/1999 sono esclusivamente disposizioni di natura tributaria e sono tra loro intrinsecamente collegate, nel senso che la seconda è da ritenersi un'interpretazione autentica della prima.

Dunque, l'obbligo di ripristino della riserva legale, prima di distribuire gli utili tra i soci, ai sensi del citato art. 3, riguarda solo gli utili usati

---

<sup>47</sup> Per le relative ragioni cfr. CUSA, *Il diritto delle banche*, cit., p. 29.

<sup>48</sup> Sulle destinazioni da ultimo evocate nel testo, tutte qualificabili come negozi a titolo gratuito, cfr. CUSA, *Le destinazioni a fini di beneficenza o mutualità nelle banche cooperative*, in corso di pubblicazione in *Banca, borsa, tit. cred.*

<sup>49</sup> Come è stato mostrato nel § 1, con la conseguente diminuzione nel corso degli anni della quota non tassabile degli utili realizzati dalle BCC, come indicato nel § 3.

per ridurre la base imponibile ai sensi del citato art. 12<sup>50</sup>.

In conclusione, una BCC, quando imputa gli utili a riserva legale, ha tutto l'interesse a tenere distinti quelli esenti da quelli non esenti, poiché la stessa, quando dovesse poi usare i propri utili per coprire delle perdite, dovrà successivamente ripristinarli, mediante destinazione di nuovi utili a riserva legale, prima di distribuire gli utili ai soci cooperatori; questo obbligo di ripristino, però, sarà soltanto pari all'importo corrispondente agli utili originariamente allocati a riserva legale in esenzione di imposta e poi usati per coprire le perdite di esercizio.

EMANUELE CUSA

---

<sup>50</sup> Nella stessa direzione pare andare l'Agenzia delle entrate, quando afferma (con riguardo al reddito imponibile delle cooperative ai fini dell'imposta sul reddito delle società) che *«la quota di utili che concorrerà alla determinazione del reddito imponibile, come chiarito nella relazione di accompagnamento [del disegno di legge che è poi diventato la legge finanziaria per il 2015], potrà essere liberamente utilizzata nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa civilistica in materia»* (circolare n. 34/E del 15 luglio 2005).